

uguale a quello riconosciuto per la produzione termoelettrica è fortemente penalizzante per l'ENEL in quanto il prezzo medio delle importazioni, per il peso preponderante di quelle effettuate in base a precedenti contratti pluriennali con garanzia di potenza, è molto superiore al contributo riconosciuto.

Avverso tale deliberazione l'ENEL ha proposto ricorso al T.A.R. della Lombardia, che, con sentenza del 20 dicembre 1997, ha accolto la tesi dell'ENEL secondo cui gli oneri derivanti dai contratti di importazione pluriennali con garanzia di fornitura già esistenti devono trovare integrale copertura. Pendono i termini per una eventuale impugnativa di tale sentenza da parte dell'Autorità.

L'Autorità è inoltre intervenuta sui prezzi di cessione delle eccedenze da parte degli autoproduttori in seguito alla decisione dell'ENEL (luglio 1997) di non procedere più al loro ritiro a causa del costante aumento di tali cessioni, determinato dal prezzo eccessivamente vantaggioso stabilito dal provvedimento CIP n. 6/1992.

Al riguardo, dopo una specifica istruttoria, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione n. 108 del 28 ottobre 1997, successivamente impugnata da alcuni autoproduttori, che riconosce sostanzialmente la correttezza della posizione dell'ENEL e ridimensiona nettamente i prezzi delle eccedenze a partire dal 1° novembre 1997.

Infine, l'Autorità è intervenuta sul problema delle forniture con clausole di interrompibilità dopo la decisione dell'ENEL (ottobre 1997) di riesaminare questa clausola che, come è noto, prevede uno sconto sul corrispettivo di potenza a fronte della possibilità offerta all'ENEL di interrompere la fornitura quando le necessità di copertura del carico lo richiedano. La decisione dell'ENEL è stata determinata dalla constatazione che la situazione del parco elettrico e l'andamento della domanda non richiedono più la predisposizione di tali misure cautelative per la copertura del fabbisogno. L'Autorità ha effettuato un'indagine conoscitiva che si è conclusa con il riconoscimento della legittimità dell'iniziativa dell'ENEL.

Gli investimenti

Consistenza complessiva e distribuzione regionale

Nel 1997 il Gruppo ENEL ha realizzato investimenti per 6.466 miliardi di lire che hanno riguardato per 2.323 miliardi di lire la produzione, per 659 miliardi di lire la trasmissione, per 3.091 miliardi di lire la distribuzione e per 393 miliardi di lire gli "altri impianti" (fabbricati, dotazioni ecc.).

L'andamento degli investimenti negli ultimi esercizi evidenzia un trend in calo, al quale non corrisponde una riduzione equivalente in termini di realizzazioni, grazie al progressivo calo dei prezzi unitari delle apparecchiature, nonché una maggiore concentrazione sugli investimenti in reti di distribuzione che nel 1997 hanno assorbito il 48% del totale contro il 41% del 1993.

In particolare, gli investimenti in produzione nel 1997 sono stati in linea con i valori consuntivati nel 1996 ed hanno essenzialmente riguardato interventi sul parco esistente per l'adeguamento ambientale, oltre all'ammodernamento ed al miglioramento dell'affidabilità degli impianti.

Gli investimenti in impianti di trasmissione (linee di trasporto e stazioni di trasformazione), di poco inferiori (-4%) ai valori registrati nel 1996, hanno risentito delle difficoltà autorizzative che hanno interessato alcune importanti opere ubicate soprattutto al Sud, quali ad esempio la linea a 380 kV Matera-S. Sofia e il collegamento in corrente continua Italia-Grecia.

La contrazione degli investimenti in distribuzione riflette, da un lato una maggiore efficienza (riduzione dei prezzi unitari, standardizzazione dei componenti e razionalizzazione degli interventi) e, dall'altro, la contenuta dinamica dei consumi di energia elettrica. Per gli altri comparti (terreni, fabbricati, impianti di teletrasmissione, dotazioni tecniche e amministrative ecc.) la riduzione degli investimenti nel 1997 rispetto all'anno precedente (-41%) è stata particolarmente marcata a seguito di interventi di razionalizzazione di utilizzo degli spazi di proprietà, associati ad una riduzione degli organici, e di un maggior ricorso a politiche di outsourcing, particolarmente per gli automezzi. Circa la distribuzione territoriale degli investimenti del 1997, 2.505 miliardi di lire (39%) sono localizzati nelle regioni del Nord, 1.588 miliardi di lire (24%) in quelle del Centro e 2.373 miliardi di lire (37%) nelle regioni dell'Italia Meridionale e Insulare. Le cifre indicate, se confrontate con la distribuzione dei consumi di energia elettrica nelle varie aree del Paese (55% al Nord, 18% al Centro e 27% al Sud), mettono in evidenza lo sforzo realizzativo per il potenziamento delle infrastrutture nel Mezzogiorno.

Investimenti in impianti del Gruppo ENEL

Lire miliardi

	1997	1996	1997-1996
Impianti di produzione:			
- termoelettrici	1.724	1.903	-179
- idroelettrici	599	469	+130
Totale	2.323	2.372	-49
Impianti di trasmissione	659	690	-31
Reti di distribuzione	3.091	3.645	-554
Altri impianti (fabbricati, dotazioni ecc.)	393	665	-272
Totale	6.466	7.372	-906

Le risorse umane

Consistenza ed evoluzione

La consistenza del personale del Gruppo ENEL al 31 dicembre 1997 era di 88.957 unità; la suddivisione per categorie ed il confronto con il 31 dicembre 1996 è così evidenziabile:

	n. addetti			
	al 31.12.1997		al 31.12.1996	
Dirigenti	1.045	1,2%	1.414	1,5%
Quadri	5.429	6,1%	5.865	6,1%
Impiegati	47.832	53,8%	51.165	53,6%
Operai	34.651	38,9%	37.020	38,8%
Totale	88.957	100,0%	95.464	100,0%

Il decremento netto di 6.507 unità, pari al 6,8%, è anche dovuto a due provvedimenti di incentivazione alla risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro per i dipendenti in possesso dei requisiti necessari ad acquisire il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità.

Nella seguente tabella è indicata la suddivisione del personale per aree funzionali di attività secondo la nuova struttura organizzativa adottata dalla Capogruppo a partire dal 1° gennaio 1997:

	n. addetti	
	al 31.12.1997	
Corporate	1.147	1,3%
Divisione Produzione	20.923	24,1%
Divisione Trasmissione	4.002	4,6%
Divisione Distribuzione	53.778	61,8%
Immobiliare e Servizi generali	1.549	1,8%
Servizi di Telecomunicazioni	773	0,9%
Sistemi informatici	1.183	1,4%
Ingegneria e costruzioni	2.192	2,5%
Ricerca	860	1,0%
Gestione impianti nucleari	501	0,6%
Totale elettrici a tempo indeterminato	86.908	100,0%
Contratti di formazione lavoro, altri contratti e società controllate	2.049	
Totale	88.957	

Sviluppo delle risorse

Nel 1997 è stata dedicata una grande attenzione alla crescita delle competenze manageriali delle risorse chiave (laureati neo-assunti, quadri e dirigenti) in modo omogeneo e trasversale per tutto il Gruppo ENEL. L'attività svolta si è concretizzata in oltre 20 seminari, molti dei quali sviluppati in più edizioni, che hanno interessato oltre 1.500 persone.

I processi di riorganizzazione, decentramento e terzizzazione avviati in azienda hanno determinato il passaggio da una politica di assunzioni volta a soddisfare esigenze di normale turnover, ad inserimenti limitati e mirati di risorse qualificate in posizioni "critiche", che non possono essere presidiate attraverso un ottimale utilizzo di personale interno.

L'elemento più innovativo è stato senz'altro rappresentato dalla ricerca e dall'immissione in azienda (a diversi livelli dell'organizzazione) di risorse portatrici di esperienze professionali specifiche.

In materia di selezione sono state adottate, a titolo sperimentale e limitatamente al personale laureato, procedure di ricerca snelle e dirette (preselezione di autocandidature e colloqui attitudinali e professionali) che hanno portato all'assunzione di 86 laureati indirizzati verso le attività di marketing, controllo di gestione, contabilità e bilancio.

Per queste figure professionali sono stati attivati specifici cicli di formazione - vere e proprie scuole aziendali di formazione professionale - che si integrano con le esperienze lavorative presso le diverse strutture operative dell'ENEL. Analoghi cicli di formazione sono stati adottati per 15 laureati assunti da graduatorie di concorsi effettuati precedentemente, destinati all'attività di amministrazione del personale; a questi cicli sono stati ammessi anche giovani laureati già in servizio.

In materia di valutazione ed incentivazione del personale, al fine di creare un sistema organico e coerente per il suo sviluppo, si è introdotto un "Sistema di valutazione delle performance" per obiettivi (MBO), finalizzato a sviluppare una cultura della "misurabilità" a sostegno della gestione per obiettivi, che deve caratterizzare ciascuna area di attività aziendale nella ricerca del miglioramento quantitativo e qualitativo della performance aziendale.

Tale sistema valuta il conseguimento di obiettivi quantificabili, definiti dal vertice, al raggiungimento dei quali è prevista l'erogazione di un'incentivazione.

In sintesi, quindi, i meccanismi retributivi mireranno sempre più ad attirare, trattenere e motivare personale con caratteristiche idonee al raggiungimento degli obiettivi aziendali oltre che a supportare un sistema di sviluppo tendente a valorizzare le risorse presenti in azienda. In tale contesto, l'incidenza della quota variabile, legata al raggiungimento di obiettivi, sulla retribuzione complessiva, risulterà progressivamente più marcata.

Aspetti sindacali

Nel 1997 l'attività sindacale è stata prevalentemente dedicata all'espletamento delle fasi di interlocuzione sindacale previste dalle norme contrattuali in materia di modifiche organizzative.

In numerosi incontri sono stati illustrati approfonditamente le linee guida del Progetto della nuova organizzazione aziendale, gli indirizzi strategici e gli obiettivi, affrontando successivamente gli aspetti connessi al personale.

Le dimensioni del progetto - che riguarda l'intera azienda, anche se la fase iniziale non ha toccato le unità operative decentrate della Distribuzione e della Produzione (zone, centrali ecc.) che raccolgono il maggior numero di personale (oltre il 70%) - e, soprattutto, i tempi stretti per la sua attuazione, hanno posto le Parti di fronte a problemi nuovi ed hanno richiesto una applicazione flessibile del sistema di regole che governano i rapporti sindacali.

In tale ottica, il 28 febbraio 1997 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un Protocollo di Intenti con il quale le parti si sono impegnate a procedere ad una riconsiderazione degli strumenti mediante i quali si realizza l'interlocuzione sindacale al fine di potenziarne l'efficacia. In particolare, è stata prevista l'introduzione di nuovi strumenti (gruppi azienda/sindacato per monitorare l'attuazione del processo di riorganizzazione sul territorio e per facilitare l'utilizzo ottimale delle risorse) e sono stati assunti impegni in tema di politica occupazionale e di part-time, di valorizzazione delle risorse interne, nonché in materia di previdenza. In relazione agli impegni assunti in sede di rinnovo contrattuale per un nuovo

sistema di classificazione del personale, l'ENEL ha elaborato un progetto che è stato illustrato alle organizzazioni sindacali in una serie di incontri. I principali orientamenti seguiti dall'ENEL sono stati: accorciamento della scala gerarchica per avvicinare il momento della decisione a quello dell'operatività, maggiore flessibilità gestionale, polivalenza e fungibilità del personale all'interno di ciascuna area di inquadramento, apprezzamento — mediante un sistema di valutazione della maturità professionale — dell'apporto individuale del lavoratore nello svolgimento della prestazione. Questo progetto sarà oggetto di negoziazione con le organizzazioni sindacali in occasione del rinnovo della parte normativa del contratto.

Nel corso dell'anno, dopo numerosi incontri con le Confederazioni sindacali e con le Federazioni elettriche, è stato messo a punto un nuovo Protocollo di Relazioni industriali che tiene conto del processo di trasformazione dell'ENEL e della nuova missione dell'Azienda. Il nuovo protocollo stabilisce un canale diretto di comunicazione tra il vertice dell'Azienda ed i vertici sindacali delle Confederazioni e delle Federazioni con modalità meno formali ma più efficaci di quelle precedenti. Sono stati anche adeguati alla nuova realtà i temi per i quali è prevista l'interlocuzione sindacale ed è stato notevolmente ampliato lo spazio degli incontri a livello regionale.

Inoltre, il 12 dicembre 1997 è stato sottoscritto l'accordo sindacale che regola le modalità di passaggio del personale CISE all'ENEL in seguito alla fusione per incorporazione delle due società, disposta nell'ambito del riassetto organizzativo dell'attività di ricerca del Gruppo ENEL.

Infine, nei primi mesi del 1998 sono stati sottoscritti ulteriori accordi, sia in materia di previdenza che di lavoro, per i quali si rinvia al capitolo "Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio".

L'ambiente

L'ENEL è ben consapevole di svolgere un servizio con elevato interesse pubblico che impone non solo di soddisfare le richieste del Paese in termini energetici ma anche in termini di tutela ambientale.

A spingere l'ENEL in questa direzione non c'è solo il dovere morale per un'impresa moderna di tenere conto delle risorse ambientali, ma anche la convinzione che l'ambiente sia un importante fattore di competizione economica.

Ciò si è tradotto in un impegno continuo, grazie al quale negli ultimi anni l'ENEL ha conseguito un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali in tutte le attività di "core business" (produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica).

La politica ambientale che si intende perseguire con sempre maggiore impegno è incentrata sui seguenti *obiettivi strategici*:

- l'utilizzazione di processi e tecnologie volte alla prevenzione e/o alla riduzione delle interazioni ambientali;
- l'impiego razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime e l'utilizzazione di impianti di elevato rendimento;
- il recupero dei sottoprodotti e dei rifiuti;
- il sistematico miglioramento della gestione ambientale nei diversi siti;
- la ricerca per il continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze;
- gli studi di impatto ambientale per ottimizzare l'inserimento dei nuovi impianti nel territorio;
- la comunicazione con i cittadini e le istituzioni;
- la diffusione della cultura ambientale tra i dipendenti.

La volontà dell'ENEL di fornire sia agli interlocutori esterni, sia a tutti i dipendenti un quadro completo delle risorse umane e finanziarie impiegate nella tutela dell'ambiente e dei risultati ottenuti, ha trovato attuazione nella redazione del Rapporto ambientale annuale, a cui si rimanda per tutte le informazioni di maggiore dettaglio.

L'attuazione pratica della politica di tutela dell'ambiente si è tradotta in una serie di iniziative. Tra gli interventi più qualificanti del 1997 si ricordano:

- l'introduzione negli impianti di produzione di un sistema di gestione ambientale, certificabile secondo il sistema comunitario di ecogestione ed audit (Regolamento europeo 1836/93), che entro il 2000 dovrà coprire il 50% della capacità produttiva;
- l'avvio di una metodologia estesa a tutte le strutture per la valutazione delle spese ambientali. Nel corso del 1997 l'ENEL ha destinato per la tutela dell'ambiente 1.500 miliardi di lire in investimenti oltre a 1.300 miliardi di lire per spese di esercizio;
- la messa in atto di un'attività di reporting ambientale per seguire in modo sistematico le prestazioni ambientali delle singole unità territoriali;
- il progressivo adeguamento ambientale degli impianti termoelettrici e riduzione delle relative emissioni inquinanti; nel 1997 l'obiettivo enunciato l'anno precedente di adeguare il 39% della potenza totale è stato superato, raggiungendo il 41,5% a fronte di un obiettivo di legge del 35%;

- la riduzione delle emissioni complessive degli impianti. Rispetto al 1980, anno preso a riferimento dalla normativa:
 - le emissioni complessive di SO_2 si sono ridotte del 63% (del 59% nel 1996);
 - le emissioni complessive di NO_x si sono ridotte del 37% (del 26% nel 1996);
 - le emissioni di polveri, la cui riduzione complessiva non è disciplinata dalla normativa, si sono ridotte del 63% rispetto al 1987. Tale risultato è stato ottenuto sia con una migliore qualità dei combustibili impiegati, sia con un miglioramento delle prestazioni degli impianti di abbattimento;
- l'incremento della produzione da fonti rinnovabili; rispetto al 1990, la produzione ENEL da fonti rinnovabili, in gran parte idroelettrica, è aumentata da meno di 25 ad oltre 37 miliardi di kWh. Nel 1997, queste fonti hanno contribuito per il 21% alla produzione complessiva. Entro il 2003 è inoltre prevista la costruzione di 500 MW idroelettrici, il completamento del programma che prevede la realizzazione di ulteriori 15 MW eolici e il completamento del decimo campo della centrale fotovoltaica di Serre, dotata di dispositivi di inseguimento del sole. Sarà altresì completato il programma in corso per lo sviluppo di sistemi fotovoltaici innovativi per l'alimentazione di utenze isolate.

Controversie

Si illustrano qui di seguito le principali situazioni di contenzioso in corso, concernenti in via principale problematiche su oneri nucleari, tariffarie, ambientali, di committenza oltre al tema più generale della concessione di esercizio. Sono altresì indicati gli esiti, tutti favorevoli all'ENEL, dei principali procedimenti in essere alla fine dell'esercizio precedente e che ad oggi risultano sostanzialmente definiti.

Contenzioso in corso

Con deliberazione n. 14/1998 del 16 dicembre 1997 (trasmessa agli organismi interessati il 24 febbraio 1998), la Corte dei Conti aveva rilevato, tra l'altro, la "carenza di legittimazione" e la "non regolarità a legge" dei provvedimenti CIP di liquidazione dei rimborsi per oneri nucleari relativi agli esercizi 1989, 1990 e 1991 ed aveva conseguentemente pronunciato l'illegittimità dei mandati di pagamento effettuati in detti anni in esecuzione degli stessi provvedimenti, per circa 995 miliardi di lire in favore dell'ENEL, di cui circa 250 miliardi di lire da riversare alle ditte appaltatrici.

Per effetto della suddetta deliberazione la Cassa Conguaglio avrebbe dovuto, in base alle procedure di cui all'art. 24 della Legge 559/1993 (dalla Corte stessa richiamate), pronunciarsi per l'annullamento o la conferma di tali mandati entro il termine di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali i mandati stessi erano destinati a perdere d'efficacia.

In pendenza del termine di cui sopra era intervenuto, prima che la Cassa Conguaglio assumesse le decisioni di competenza, il D.L. 25 marzo 1998 n. 55, il quale aveva in pratica "congelato" ogni possibilità di iniziativa da parte della Cassa stessa, subordinando le sue decisioni alle determinazioni che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas era tenuta ad adottare ai sensi della Legge 481/1995.

Senonché, successivamente, il suddetto D.L. 55/1998 non è stato convertito, né la Cassa Conguaglio, nel frattempo commissariata, ha assunto alcuna decisione in materia, avendo tra l'altro l'Autorità rivolto alla stessa espresso invito a rinviare l'adozione di qualsiasi provvedimento sulla materia in questione.

In mancanza di provvedimento di conferma da parte della Cassa Conguaglio entro il suddetto termine di 30 giorni previsto dall'art. 24 della Legge 559/1993, i mandati di pagamento in questione avevano perso di efficacia. Conseguentemente, i relativi pagamenti effettuati a favore dell'ENEL risultavano senza titolo e soggetti a richiesta di rimborso.

Nel frattempo l'Autorità, in attuazione del compito ad essa attribuito dall'art. 3, comma 2, della Legge 481/1995, stava espletando l'iter di "verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura" diffondendo, in data 13 maggio 1998, un apposito "documento per la consultazione" nel quale formulava una serie di rilievi in ordine al rimborso degli oneri in questione, tali da comportare per l'ENEL, se integralmente confermati al termine della procedura, una diminuzione rispetto agli importi a suo tempo riconosciuti (per capitale ed interessi) pari a circa 495 miliardi di lire.

In tale situazione — considerato che i pagamenti già effettuati in favore dell'ENEL negli anni 1989, 1990 e 1991 risultavano ormai senza titolo (stante l'intervenuta inefficacia dei mandati della Cassa Conguaglio) e soggetti pertanto a richiesta di

rimborso, e tenuto conto altresì delle possibili conseguenze della verifica di congruità in corso di effettuazione da parte dell'Autorità, qualora i rilievi dalla stessa formulati nel "documento per la consultazione" fossero stati integralmente confermati — venne disposto nell'originario progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENEL nella seduta del 29 maggio 1998 per la successiva presentazione all'Assemblea, un accantonamento straordinario per un importo complessivo di 1.490 miliardi di lire.

Successivamente l'Autorità ha portato a compimento la verifica di cui sopra ed ha adottato la deliberazione n. 58/1998 del 12 giugno 1998 con la quale ha ritenuto congrui i criteri di rimborso con esclusione di alcune voci (che solo in parte coincidono con quelle indicate nel precedente "documento per la consultazione").

In particolare, alcune tipologie di oneri non sono state ritenute pertinenti ai fini del rimborso, mentre per altre sono stati rideterminati i criteri di quantificazione. Questi ultimi riguardano l'approvvigionamento del combustibile nucleare e le modalità di calcolo degli "interessi per ritardato rimborso".

L'importo complessivo delle rettifiche sui rimborsi ancora dovuti è stato stimato dall'ENEL, in base agli elementi di cui sopra, in 390 miliardi di lire, rispetto all'originario accantonamento di 1.490 miliardi di lire.

Nell'esprimere le proprie valutazioni l'Autorità, nella citata deliberazione n. 58/1998, ha dato comunque mandato alla Cassa Conguaglio di "adottare le necessarie deliberazioni confermatrice e modificative degli ordinativi di pagamento fino ad oggi emessi". Tale formulazione induce a ritenere che i mandati di pagamento emessi dalla Cassa Conguaglio negli anni 1989, 1990 e 1991 (divenuti, come già detto, inefficaci per la mancata conferma entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 24 della Legge 559/1993), saranno esplicitamente riconfermati da parte della Cassa stessa.

Per effetto degli ulteriori sviluppi dell'iter di cui sopra il Consiglio di Amministrazione dell'ENEL ha proceduto, nella seduta del 24 giugno 1998, ad un aggiornamento del bilancio, annullando l'originario stanziamento di 1.490 miliardi di lire e disponendo un accantonamento straordinario per svalutazione crediti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico per rimborso oneri sul nucleare di 390 miliardi di lire. Lo stralcio del credito viene così rinviato all'esercizio nel quale gli effetti del provvedimento saranno definitivi, trattandosi di un provvedimento amministrativo suscettibile di impugnativa e non avendo, d'altro canto, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ancora emanato le deliberazioni confermatrice e modificative di propria competenza, come previsto dall'art. 5 della citata deliberazione n. 58/1998. Da ultimo va peraltro evidenziato che la suddetta deliberazione dell'Autorità, che riprende sostanzialmente, nei rilievi formulati, alcuni dei punti che avevano formato oggetto di censura da parte della Corte dei Conti, presenta in concreto, per le voci non riconosciute e per quelle di cui è stata rideterminata la quantificazione, diversi profili di dubbia legittimità e risulta pertanto suscettibile di impugnativa avanti al T.A.R.

Sempre in materia nucleare è pendente, dinanzi al T.A.R. del Lazio, il giudizio promosso su ricorso di una associazione di consumatori che ha impugnato i provvedimenti amministrativi con cui erano stati determinati gli importi dei rimborsi dovuti all'ENEL (e ad altri soggetti) in relazione agli oneri sopportati per la chiusura e la dismissione delle centrali nucleari. Non sembra che tale ricorso possa avere importanti conseguenze sul piano economico, anche perché, indipendentemente da ogni considerazione sul fondamento della domanda, la contestazione risulta tempestiva solo per gli ultimi due provvedimenti (di ottobre e novembre 1994) che riguardano un ammontare minimo (circa 11 miliardi di lire) rispetto al complesso dell'operazione.

In materia tariffaria, l'ENEL ha impugnato, con ricorso proposto avanti al T.A.R. della Lombardia, la deliberazione n. 70 del 26 giugno 1997, con la quale

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nel rideterminare le tariffe elettriche, ha introdotto rilevanti modifiche per quanto concerne l'aliquota destinata al rimborso degli oneri nucleari e la disciplina del contributo per i costi variabili della produzione termoelettrica, nonché di quello per le importazioni di energia elettrica. Per queste ultime, in particolare, il contributo accordato alla Società è stato determinato in misura sostanzialmente coincidente con il costo unitario riconosciuto per i combustibili impiegati nell'attività di produzione termoelettrica nazionale e non tiene conto dei costi — mediamente più elevati — dei contratti di importazione con garanzia della fornitura, già stipulati dall'ENEL in forza di precise scelte governative pregresse. Il T.A.R., con sentenza depositata il 20 dicembre 1997, ha accolto il ricorso dell'ENEL limitatamente alla censura relativa alle importazioni di energia elettrica con garanzia di fornitura, che costituisce il profilo economicamente più rilevante. Pendono i termini per un'eventuale impugnativa di tale sentenza da parte dell'Autorità.

Nel frattempo si segnalano ricorrenti impugnative, da parte di associazioni di consumatori e di imprese ad altissimo consumo di energia elettrica, dei provvedimenti bimestrali emessi dall'Autorità, in base alla deliberazione n. 70/1997, per l'aggiornamento delle componenti tariffarie relative al costo dei combustibili.

In tema di controversie relative a problematiche ambientali, si sono avuti ulteriori sviluppi nel contenzioso relativo alla centrale termoelettrica di Brindisi Sud. Infatti, a seguito della convenzione stipulata il 12 novembre 1996 tra ENEL, Provincia e Comune di Brindisi, il Sindaco di tale città ha revocato, con provvedimento in pari data, la propria ordinanza del gennaio 1994 che aveva disposto il blocco dell'esercizio della centrale stessa, motivato principalmente da presunte inadempienze agli accordi ministeriali con gli Enti locali del 4 agosto 1989 e 25 luglio 1991. Senonché, con atto notificato il 5 febbraio 1997, la Provincia di Lecce ha impugnato innanzi al T.A.R. della Puglia tanto la convenzione che il provvedimento di revoca sopra indicati.

In materia di concessione di esercizio è tuttora pendente, innanzi al T.A.R. del Lazio, un giudizio avviato con ricorso presentato nel 1996 dalla Federelettrica, dalle aziende elettriche municipali di Roma, Milano, Torino e dalle altre principali imprese elettriche degli enti locali, per ottenere l'annullamento del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995 che ha approvato la convenzione stipulata tra lo stesso Ministero e l'ENEL. Nel ricorso le imprese lamentano che la disciplina contenuta nella convenzione sarebbe lesiva dei loro interessi sia perché confermerebbe, in capo all'ENEL, poteri di supremazia nel settore elettrico, sia perché non conterrebbe garanzie in ordine ad una maggiore presenza delle imprese municipali nel settore della distribuzione, secondo le indicazioni del programma governativo di riassetto del settore. I motivi del ricorso non sembrano peraltro fondati, in quanto la convenzione di concessione è stata predisposta e poi approvata sulla base delle norme di legge al momento vigenti, mentre la disciplina dei rapporti con le imprese elettriche degli enti locali deve essere ancora integrata con le direttive e gli indirizzi che saranno emanati dal Ministro dell'Industria, secondo quanto previsto dalla stessa convenzione.

Esiti di contenziosi precedenti

In materia tariffaria si è avuto l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Lazio del 13 febbraio 1997 che, su ricorso proposto da associazioni di consumatori, aveva disposto l'annullamento del provvedimento CIP n. 15/1993. L'annullamento di tale sentenza è stato disposto — a seguito di impugnativa proposta dall'ENEL — dal Consiglio di Stato che, con sentenza del 20 giugno 1997, ha riconosciuto l'intervento in materia del D.L. 11 marzo 1997 n. 50 (convertito in Legge 9 maggio n. 122), il quale affida all'Autorità il compito di

rideterminare, sulla base di una nuova istruttoria, le modificazioni tariffarie adottate con il suddetto provvedimento n. 15/1993 e di stabilire le modalità con cui effettuare, a partire dall'esercizio 1998, gli eventuali conguagli nei confronti degli utenti. Tale istruttoria si è conclusa con la deliberazione dell'Autorità n. 28 del 25 marzo 1998, che ha riconosciuto la congruità degli aumenti tariffari adottati dal CIP con il citato provvedimento, e rideterminato gli aumenti nella medesima misura stabilita dal provvedimento stesso, con esclusione quindi di qualsiasi forma di conguaglio. Si segnala peraltro che, analogamente a quanto avvenuto per altri provvedimenti dell'Autorità, anche la citata deliberazione n. 28/1998 è stata oggetto di impugnativa da parte di associazioni di consumatori.

Sempre in materia tariffaria, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 depositata il 20 maggio 1998, ha confermato la legittimità del disposto della Legge 577/1996 con cui è stata riconosciuta efficace fino al 30 giugno 1996 l'applicazione delle cosiddette "quote di prezzo". A seguito di detta pronuncia è da ritenere che diversi giudizi ancora pendenti avanti i giudici di pace, promossi da gruppi di utenti per ottenere la restituzione dei relativi importi, si avvieranno ormai a conclusione in senso conforme a tale sentenza.

In un procedimento penale, avviato su denuncia di associazioni di consumatori, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza del 12 maggio 1997, ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio, perché "il fatto non sussiste", dell'ipotesi accusatoria di false comunicazioni sociali, attinente le modalità di iscrizione a bilancio degli importi tariffari, disposti dal provvedimento CIP n. 32/1986 (cosiddette "quote di prezzo"), formulata nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ENEL, succedutisi dal 1987 sino all'approvazione del bilancio 1994. Tale decisione, avverso la quale il Pubblico Ministero aveva proposto appello, è stata pienamente confermata con sentenza del 16 aprile 1998.

In materia di previdenza, è stato risolto il contenzioso, promosso da alcuni uffici distrettuali dell'INPS che, ritenendo assoggettabili a contribuzione talune erogazioni una tantum e l'elemento distinto di retribuzione corrisposti dall'ENEL in concomitanza con il rinnovo dei contratti collettivi, avevano promosso nei distretti di competenza giudizi diretti al recupero dei contributi che si assumevano dovuti e non versati, oltre al pagamento di sanzioni ed interessi. Il contenzioso è venuto meno a seguito della circolare dell'INPS n. 183 del 5 agosto 1997 che, in base ad un chiarimento del Ministero del Lavoro, ha escluso l'assoggettabilità delle suddette erogazioni intervenute prima della data del 1° gennaio 1997.

Da ultimo va menzionata la positiva conclusione del contenzioso con la Nigeria LNG Ltd., relativo alla esecuzione del contratto (di durata ventennale e di valore complessivo pari a circa 20.000 miliardi di lire) di fornitura di gas naturale liquefatto. In particolare, le trattative si sono positivamente concluse il 31 dicembre 1997, con la stipula a Londra di un Settlement Agreement e di un nuovo Sale and Purchase Agreement, nonché con la firma di una richiesta congiunta al collegio arbitrale di cessazione dell'arbitrato in corso. Gli accordi operativi raggiunti prevedono la consegna del gas naturale liquefatto nigeriano a Montoir, presso il terminale di Gaz de France, ed il successivo inoltro, mediante idonei contratti di swap e di vettoramento (che coinvolgono anche la SNAM), di pari quantitativi di gas di provenienza algerina e russa alle centrali ENEL in Italia. A seguito di tale accordo, il 23 febbraio 1998 il Collegio arbitrale ha formalmente dichiarato concluso l'arbitrato.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

Nel corso del 1998 sono intervenuti eventi e sono stati adottati provvedimenti di particolare interesse per l'attività del Gruppo, i più significativi dei quali sono nel seguito evidenziati.

Provvedimenti e disposizioni legislative

L'Autorità, con la deliberazione n. 58/1998 del 12 giugno 1998, in attuazione del compito ad essa attribuito dalla Legge n. 481/1995, ha portato a compimento la "verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura". L'argomento è sviluppato nella sezione "Controversie".

In data 21 aprile 1998 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la Legge Comunitaria 1995/1997 che dispone il recepimento di 147 direttive europee, tra cui quella relativa al mercato dell'energia elettrica.

In particolare, detta legge delega il Governo ad emanare i decreti legislativi che diano attuazione alla direttiva europea sulla liberalizzazione del mercato elettrico nel rispetto di determinati "principi e criteri direttivi". Detti criteri riguardano, tra l'altro, l'istituzione dell'acquirente unico, il mantenimento di una tariffa unica nazionale per i clienti vincolati, la "funzione pubblicistica" e la "neutralità" della rete di trasmissione il cui gestore sarà anche il "dispacciatore", la valorizzazione delle imprese degli enti locali nelle iniziative per l'aggregazione dei soggetti operanti sul medesimo territorio nel settore della distribuzione, l'incentivazione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, la reciprocità con i Paesi UE nel grado di apertura del mercato. Il termine previsto per il recepimento della direttiva è quello del febbraio 1999.

Nel marzo del 1998 l'Autorità ha presentato al Senato il progetto di riforma delle tariffe elettriche. Tale progetto prevede, in sintesi, il mantenimento di una tariffa unica nazionale per i clienti domestici, all'interno della quale sarà consentito ai concessionari di offrire diverse opzioni tariffarie; inoltre l'Autorità è orientata a ridurre significativamente l'ambito di applicazione della cosiddetta fascia sociale. Il varo definitivo del nuovo assetto tariffario avverrà probabilmente a partire dal 1° gennaio 1999 e sarà comunque previsto un periodo transitorio.

Inoltre l'Autorità, con la deliberazione n. 16/1998, ha determinato i coefficienti e parametri da considerare per la quantificazione del contributo per l'onere termico a fronte del consumo di combustibili del primo semestre 1997.

L'Autorità, nel rispetto delle disposizioni contenute nella delibera n. 70 del 26 giugno 1997, ha provveduto ad aggiornare bimestralmente la componente "energia" della tariffa. In particolare, la delibera n. 39/1998 ha disposto una riduzione di tale componente mediamente di 9,5 L/kWh. Questa riduzione verrà assorbita dal contestuale e corrispondente aumento della componente tariffaria destinata al recupero dei deficit pregressi del conto onere termico, che dovrebbe così completarsi nei primi mesi del 1999.

Gestione ed operatività aziendale

Sono proseguite nei primi mesi del 1998 le attività connesse con il cosiddetto "Progetto telecomunicazione", che nel corso del 1997 avevano comportato la costituzione, insieme a Deutsche Telekom AG e a France Télécom SA, della WIND Telecomunicazioni S.p.a. A conferma della validità del proprio progetto industriale la società, nel primo semestre 1998, ha ottenuto la licenza per l'installazione di una rete di telecomunicazione fissa e si è altresì aggiudicata la gara per la designazione del terzo gestore italiano di telefonia mobile.

Sempre nell'ambito del suddetto progetto il Ministero dell'Industria con decreto del 13 febbraio 1998, ha autorizzato la costituzione (già deliberata all'Assemblea dell'ENEL del 22 dicembre 1997) di una holding finanziaria, posseduta dall'ENEL per il 99% e dalla SEI S.p.a. per l'1%, destinata ad assumere la quota di partecipazione attualmente detenuta dalla stessa ENEL nella WIND Telecomunicazioni. Infine, in considerazione dell'esigenza che sia la richiesta di licenza per la telefonia fissa sia l'offerta per la partecipazione alla gara della telefonia mobile possono essere presentate, in base alla normativa di settore, solo da società con capitale interamente versato di ammontare non inferiore al 10% del valore dell'investimento da effettuare, nel mese di gennaio 1998 il capitale sociale della WIND Telecomunicazioni è stato portato a 200 miliardi di lire e nel mese di febbraio l'Assemblea dei soci ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere ad un ulteriore aumento dello stesso capitale fino ad un massimo di 600 miliardi di lire. In data 5 maggio 1998 il Consiglio di Amministrazione ha esercitato detta facoltà sino alla misura massima.

Sempre in materia societaria il 24 aprile 1998 il Consiglio di Amministrazione dell'ENEL ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di costituzione di un'apposita società per azioni alla quale verrà successivamente conferito il ramo aziendale relativo alla produzione di energia elettrica. Tale decisione è conforme nei contenuti e nei tempi a quanto previsto dalla Convenzione di Concessione che ha prescritto di promuovere entro il maggio 1998 la suddetta iniziativa. Il conferimento dei beni e dei rapporti relativi alla produzione di energia elettrica verrà effettuato, sempre in conformità a quanto previsto dalla citata Convenzione, entro un anno dalla costituzione della società che avrà l'ENEL come unico azionista.

Infine, sempre nel mese di aprile 1998 l'Assemblea della società SEI Elettrimmobiliare ha deliberato modifiche statutarie e una nuova denominazione sociale: "SEI S.p.a.". La SEI S.p.a. oltre alle attività di gestione immobiliare potrà svolgere, anche per conto di terzi, attività di gestione amministrativa e tecnica di edifici civili ed industriali, logistica dei magazzini, gestione di grandi autoparchi aziendali e servizi per la ristorazione attraverso mense e convenzioni.

Per quanto concerne la gestione degli approvvigionamenti di energia, al fine di mitigare gli effetti negativi del nuovo meccanismo introdotto dalla delibera n. 70/1997 dell'Autorità per la copertura degli oneri per acquisto di energia elettrica dall'estero, l'ENEL ha stipulato, in data 3 febbraio 1998, un nuovo accordo con l'Electricité de France che ridefinisce le condizioni del contratto di importazione di energia esistente.

In particolare, l'accordo prevede, in cambio di una riduzione dei prezzi dell'energia, un prolungamento della durata delle forniture, nonché la rinuncia da parte dell'ENEL ad alcune clausole di garanzia e agli accordi di riserva reciproca.

Sul piano della gestione del personale, si sono concluse le trattative, avviate nel corso del 1997, per la trasformazione della forma di previdenza integrativa aziendale dei dirigenti, alla luce della disciplina prevista dal D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 14 e successive modificazioni. In particolare, in data 23 gennaio 1998, è stato

sottoscritto un accordo, tra l'ENEL e il Coordinamento Nazionale RSA dei dirigenti del Gruppo ENEL, che prevede il mantenimento della precedente forma pensionistica (a "prestazione definita") nei confronti dei dirigenti pensionati, mentre per i dirigenti in servizio, è prevista la trasformazione della precedente forma pensionistica in un Fondo Pensione di Gruppo, esterno all'azienda, operante a capitalizzazione ed in regime di "contribuzione definita". Tale fondo, denominato FONDENEL, opera a partire dal 1° aprile 1998.

Sempre in materia di personale, in data 23 gennaio 1998 è stato sottoscritto un accordo sindacale tra ENEL e FNDAI per l'applicazione ai dirigenti dell'ENEL del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 novembre 1997 per i dirigenti di aziende industriali.

Infine, il 10 marzo 1998 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo sul rinnovo per il 1998 della parte economica del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del settore elettrico del 23 aprile 1996 con il quale la parte economica era stata concordata fino a tutto l'anno 1997, mentre la parte normativa era stata disciplinata per il quadriennio 1995-1998.

Prevedibile evoluzione della gestione

L'andamento favorevole delle vendite di energia della seconda parte del 1997 è proseguito anche nei primi tre mesi del 1998 durante i quali si è registrato un aumento delle quantità vendute, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, del 4,1% soprattutto per la sensibile ripresa dei consumi dell'industria. Pertanto i risultati della gestione del Gruppo ENEL previsti per il 1998 si stimano in linea con le performance operative già realizzate nel 1997 e con gli obiettivi posti in tema di crescita aziendale e miglioramento della redditività. In particolare è prevista una crescita del margine operativo lordo che dovrebbe superare i 15.000 miliardi di lire, nonostante l'aumento del costo a carico dell'ENEL per acquisto energia.

Le performance del 1998 beneficeranno comunque di una consistente riduzione dell'indebitamento, anche in relazione al maggior apporto dell'autofinanziamento e all'ottimizzazione del capitale investito.

La gestione dell'esercizio 1998 sarà orientata al proseguimento delle azioni intraprese per la crescita dell'efficienza dei processi aziendali e per il miglioramento dell'efficacia nell'erogazione dei servizi.

In particolare, in termini di qualità del servizio e rapporti con la clientela, si prevede di migliorare la percezione aziendale attraverso azioni tese alla rilevazione delle aspettative e dei bisogni dei clienti. In tale quadro si avvieranno iniziative di fidelizzazione della clientela anche attraverso l'offerta di "pacchetti" di servizi innovativi.

In merito alla produttività delle risorse impiegate nell'attività di esercizio, proseguiranno con vigore le azioni di contenimento dei costi attraverso la ricerca dell'efficienza ad ogni livello operativo.

Gli investimenti in impianti nel 1998 sono previsti in circa 6.200 miliardi di lire, e si riferiscono per circa 2.000 miliardi di lire a impianti di produzione, per circa 600 miliardi di lire a impianti di trasmissione e per circa 3.600 miliardi di lire a impianti di distribuzione e altri impianti.

Proseguiranno inoltre le azioni per la finalizzazione delle alleanze strategiche dirette sia alla valorizzazione degli assets e delle competenze aziendali sia alla ricerca di nuove opportunità nei campi di interesse aziendale per l'ottimizzazione delle proprie capacità produttive e degli investimenti effettuati.

Tale obiettivo sarà altresì perseguito attraverso la societarizzazione delle diverse attività dell'ENEL, anche in una prospettiva di riassetto del settore.